

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/38/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 agosto 2013

recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 febbraio 2006 l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme più aggiornate delle convenzioni e raccomandazioni internazionali vigenti sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro.
- (2) La decisione 2007/431/CE del Consiglio ⁽³⁾ ha autorizzato gli Stati membri, nell'interesse della Comunità europea, a ratificare la CLM 2006. È pertanto opportuno che gli Stati membri la ratifichino il prima possibile.
- (3) Nell'effettuare ispezioni nel quadro del controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile

2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ⁽⁴⁾, in relazione a materie disciplinate da convenzioni che non hanno ancora ratificato e che prevedono che ogni nave sia soggetta al controllo di funzionari debitamente autorizzati quando si trova in un porto di altro Stato o parte contraente, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conformarsi alle procedure e pratiche previste da dette convenzioni e dovrebbero quindi astenersi dal fare rapporto, riguardo al controllo da parte dello Stato di approdo, all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e/o all'OIL. Gli Stati membri che non hanno ancora ratificato una convenzione internazionale di cui alla direttiva 2009/16/CE all'atto della sua entrata in vigore dovrebbero adoperarsi per stabilire a bordo delle loro navi condizioni analoghe a quelle previste da tale convenzione.

- (4) Per garantire un approccio armonizzato all'efficace applicazione delle norme internazionali da parte degli Stati membri nell'esecuzione di ispezioni di controllo dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo ed evitare conflitti tra diritto internazionale e diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero mirare a ratificare le convenzioni entro la data della loro entrata in vigore, almeno per quanto riguarda le parti delle convenzioni che rientrano nella competenza dell'Unione.
- (5) La CLM 2006 stabilisce norme per il lavoro marittimo applicabili a tutti i lavoratori marittimi, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla bandiera della nave su cui lavorano.
- (6) Ai fini della direttiva 2009/16/CE è preferibile, invece di definire i termini «marittimo» e «equipaggio», intenderli in ciascun caso nel modo in cui sono definiti o intesi nelle pertinenti convenzioni internazionali. In particolare, per le questioni relative all'applicazione della CLM 2006, il termine «equipaggio» dovrebbe essere inteso nel senso di «marittimo» secondo la definizione contenuta nella CLM 2006.
- (7) Per le questioni disciplinate dalla presente direttiva che concernono l'applicazione della CLM 2006, incluso per le navi alle quali non si applica il codice internazionale

⁽¹⁾ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 153.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2013.

⁽³⁾ GU L 161 del 22.6.2007, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

